

Codice DB1511

D.D. 6 maggio 2014, n. 341

Impiego temporaneo e straordinario di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08 - modalità di concessione dei contributi regionali ripartiti dalla DGR n. 23-7440 del 15.04.2014.

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34;

vista la DGR n. 23-7440 del 15.04.2014 di avvio del procedimento dei cantieri di lavoro per l'esercizio 2014, di indirizzo, riparto e approvazione delle disposizioni concernenti la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore delle Province e degli Enti beneficiari che promuovono cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 59 della Legge 264/49 e dell'art. 32 della LR 34/08 a favore di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;

preso atto che la DGR n. 23-7440 del 15.04.2014 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24.04.2014, che è pertanto il primo giorno utile per la presentazione dei progetti di cantiere, da parte degli Enti individuati dal comma 1 dell'art. 32 della LR 34/08, alle Province;

vista la LR 2/14 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

ritenuto opportuno indicare modalità gestionali e operative per la realizzazione di cantieri di lavoro, per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, da parte degli Enti locali individuati dall'art. 32 comma 1 della LR 34/08, per l'esercizio finanziario 2014;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

vista la L.R. 23/08 e la L.R. 7/01;

conformemente agli indirizzi e ai criteri disposti dalla Giunta Regionale nella materia oggetto del presente atto con DGR n. 23-7440 del 15.04.2014;

determina

Di stabilire, che dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24.04.2014, gli Enti individuati dal comma 1 dell'art. 32 della LR 34/08, hanno 90 giorni a disposizione per presentare i progetti alle Province e che il termine scade il 22.07.2014 compreso.

Di stabilire le seguenti modalità di concessione dei contributi regionali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'esercizio 2014:

1) - gli Enti, ai fini dell'efficacia del procedimento di attuazione della legge in oggetto, avviano le attività dei cantieri immediatamente dopo l'individuazione dei soggetti ammessi a partecipare ai cantieri da parte dell'Amministrazione Penitenziaria. Qualora la tipologia del progetto di cantiere, preveda un'attività esterna e le condizioni ambientali ed atmosferiche siano tali da non consentire l'avviamento dei lavori, è possibile, previa comunicazione alla Provincia, iniziare l'attività dopo tale data. Per poter permettere la rendicontazione in tempi contenuti, la proroga delle attività è consentita solo per i cantieri di durata da 40 a 130 giornate;

2) - le Province inviano all'Amministrazione Regionale, utilizzando i modelli predisposti, l'elenco contenente le domande dei progetti di cantiere autorizzati ed il relativo atto di autorizzazione, entro 30 giorni dalla loro approvazione e l'Amministrazione Regionale provvede per mezzo dell'Agenzia Piemonte Lavoro, alla liquidazione delle somme dovute, allo scopo di armonizzare i termini successivi del procedimento, entro 15 giorni dal ricevimento dei progetti;

3) - le Province, ai fini dell'efficacia del procedimento, adottano entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto dell'attività di cantiere autorizzata svolta dagli Enti, l'atto di approvazione dei rendiconti stessi e lo trasmettono, mediante i citati modelli, entro i successivi 30 giorni alla Regione. Il predetto rendiconto è costituito da:

- atto della Provincia di approvazione del rendiconto;
- relazione sull'attività svolta contenente indicazioni circa la conformità sostanziale alla normativa regionale, alle direttive applicative ed alle deliberazioni di autorizzazione;
- modello riepilogativo contenente i dati finanziari relativi al cantiere;
- sostituto di atto notorio relativo alle spese sostenute;

4) - gli Enti devono prevedere la durata minima e massima dei progetti di cantiere, stabilendo convenzionalmente che dette durate debbano essere rispettivamente, minimo di 40 giornate lavorative e massimo di 260 con il finanziamento regionale, e fissano l'orario di lavoro per 5 giorni alla settimana, con la possibilità, qualora si rendesse necessario per esigenze di servizio o del lavoratore, di articolare l'orario di lavoro in modo diverso da quello stabilito nel progetto mantenendo invariate le ore settimanali;

5) - quando il contributo di cui all'art. 32, comma 7, della LR 34/08, non fosse sufficiente a coprire almeno il 50% delle giornate lavorative, gli Enti, possono prevedere di sostenere il rimanente costo a loro totale carico;

6) - nel caso di infortunio sul lavoro, gli Enti integrano le prestazioni corrisposte dall'I.N.A.I.L.. L'integrazione, i cui oneri finanziari sono ripartiti tra gli Enti promotori e la Regione, ai sensi del comma 10, art. 32 della LR 34/08, è estesa alle giornate festive comprese nel periodo di effettiva apertura del cantiere cui l'infortunato è assegnato e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità giornaliera, con le percentuali indicate nell'apposito modello infortuni;

7) - gli Enti utilizzano in cantieri di lavoro, soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale in accordo con l'Amministrazione Penitenziaria, a cui compete la concessione dell'autorizzazione a partecipare ai cantieri;

8) - gli Enti, in caso di eventuali modifiche riguardanti la durata, il numero degli addetti e loro sostituzione, il numero delle giornate lavorative con esclusione di ogni altro tipo di modifica, dei progetti approvati dalle Province ai sensi dell'art. 32 della legge 34/08, fermo restando i requisiti di autorizzabilità stabiliti dalla legge stessa, comunicano tali modifiche alla Provincia;

9) - le Province provvedono a ripartire la somma assegnata dalla DGR n. 23-7440 del 15.04.2014 per l'indennità ai lavoratori, formazione ed azioni formative integrate e sicurezza nei cantieri di lavoro, in base alle effettive richieste pervenute dagli Enti utilizzatori;

10) - le Province, nel ripartire tra gli Enti autorizzati le somme stanziare per la sicurezza, devono dare priorità ai costi per l'eventuale adeguamento del piano per la sicurezza per i cantieristi, alla formazione ai lavoratori per la sicurezza ed alle attrezzature utilizzate nel cantiere per la sicurezza dei lavoratori. Per quanto riguarda le spese di adeguamento al piano per la sicurezza, le spese

possono essere riconosciute solo agli Enti che attivano per la prima volta i cantieri di lavoro. I costi che superano le somme assegnate sono a carico dell'Ente utilizzatore;

11) - gli Enti locali non possono utilizzare nell'attività di cantiere, soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, che hanno lavorato per oltre il 70% della sua durata in un cantiere nell'esercizio precedente, fatto salvo quanto indicato dal comma 5, art. 32 della LR 34/08;

12) - qualora si verificassero casi di ricovero ospedaliero, come previsto dal comma 10, art. 32 della LR 34/08, l'indennità giornaliera è corrisposta dopo il terzo giorno dal ricovero, è inoltre possibile l'eventualità di compensare le 3 giornate non lavorate con l'effettuazione di un minor numero di giorni di sospensione tecnica del cantiere quando prevista e comunque previo accordi con l'Ente utilizzatore;

La Regione, anche in accordo con le Province, può effettuare verifiche e controlli presso gli Enti utilizzatori, ai fini di accertare la conformità del progetto autorizzato con il reale utilizzo dei soggetti inseriti ed il rispetto delle normative vigenti in materia del lavoro ed alla sicurezza.

Il presente atto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del settore
Giuliana Fenu